

06 OTT 2015

PROT. N. 4585
TIT. A CL. 21 FASC.



Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
di concerto con

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge n. 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 ottobre 1999, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione recante compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 e in particolare l'articolo 29, commi 8 e 9;
- VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004;
- VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, concernente il regolamento per la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in particolare l'articolo 1 commi 3, 4 e l'articolo 6;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2010, n. 302 che istituisce il corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di restauratore di beni culturali (DASLQ01);
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81, che definisce gli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello in restauro, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali;
- VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 7, concernente la modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali;



Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

di concerto con

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

RITENUTO di organizzare le sessioni della prova finale del corso di diploma accademico di secondo livello quinquennale in restauro abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali";

DECRETA

Art. 1

1. Gli esami finali, con valore di esami di stato abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali", previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2010, n. 302 che istituisce il corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali", relativi all'anno accademico 2014/2015, si svolgono nei mesi di ottobre – novembre 2015 e marzo – aprile 2016.

2. Le Accademie di belle arti stabiliscono, nell'ambito delle sessioni sopraindicate, le date di inizio degli esami.

3. Le date fissate sono comunicate, almeno un mese prima, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale educazione e ricerca.

Art. 2

~~1. Agli esami finali sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i corsi e superato tutti gli esami previsti.~~

Art. 3

1. Sono a carico delle Istituzioni, sedi di esami, gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi ivi compresi i compensi ed i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle Commissioni giudicatrici ed ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano, per ciascuna sessione, le norme previste dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione" del 15 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO